

- (142) Ciononostante nel caso in esame la Commissione ritiene che l'aiuto derivante dall'accordo transattivo del 2011 che la Spagna deve recuperare dal Real Madrid sia pari alla differenza tra il valore del terreno B-32 quale concordato nell'accordo transattivo del 2011, ovvero 22 693 054,44 EUR, e l'entità massima dell'esposizione finanziaria derivante dalla sua responsabilità giuridica in virtù dell'accordo di attuazione del 1998, assumendo come esatto valore di mercato del terreno B-32 nel 2011 un importo pari a 4 275 000 EUR. Pertanto per eliminare il vantaggio concesso al Real Madrid a seguito dell'accordo transattivo del 2011, la Spagna deve recuperare presso tale entità un importo pari a 18 418 054,44 EUR.

9. CONCLUSIONE

- (143) In conclusione, la Commissione constata che, attraverso l'accordo transattivo del 2011 concluso tra il comune di Madrid e il Real Madrid, la Spagna ha illegalmente concesso al Real Madrid un aiuto di Stato, in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. In virtù dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589, la Spagna è tenuta a recuperare tale aiuto presso il Real Madrid,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto di Stato di 18 418 054,44 EUR che il Regno di Spagna ha illegalmente concesso il 29 luglio 2011, in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in favore del Real Madrid Club de Fútbol è incompatibile con il mercato interno.

Articolo 2

1. Il Regno di Spagna procede al recupero dell'aiuto di cui all'articolo 1 presso il beneficiario.
2. Le somme da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui sono state poste a disposizione del beneficiario fino a quella del loro effettivo recupero.
3. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell'interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 e del regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione ⁽³⁸⁾ che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004.
4. Il Regno di Spagna annulla tutti i pagamenti in essere dell'aiuto di cui all'articolo 1 con effetto alla data di adozione della presente decisione.

Articolo 3

1. Il recupero dell'aiuto di cui all'articolo 1 è immediato ed effettivo.
2. Il Regno di Spagna garantisce l'attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.

Articolo 4

1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, il Regno di Spagna trasmette alla Commissione le seguenti informazioni:
 - a) l'importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato presso il beneficiario;
 - b) una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione;
 - c) i documenti attestanti che al beneficiario è stato imposto di rimborsare l'aiuto.

⁽³⁸⁾ Regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione, del 30 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 82 del 25.3.2008, pag. 1).

